



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°33

Oggetto: Adempimenti degli obblighi di trasparenza e pubblicità – Legge 4 agosto 2017, n.124 - Scadenza del 28 febbraio 2019 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2019 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4 – 2019

Oggetto: Adempimenti degli obblighi di trasparenza e pubblicità – Legge 4 agosto 2017, n. 124-
Scadenza del 28 febbraio 2019 –

I commi da 125 a 129 dell'art. 1 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, hanno introdotto l'**obbligo** per alcuni soggetti, tra i quali **le Associazioni**, le Onlus e le Fondazioni, che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni nonché con società controllate di diritto e di fatto direttamente o indirettamente da P.A., **di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno**, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere, di importo considerato superiore a 10 mila euro, ricevuti dalle medesime P.A. e dai medesimi soggetti, nell'anno precedente.

Con Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore -, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato n. 1449/2018, ha fornito alcune indicazioni operative finalizzate al puntuale adempimento della misura normativa in argomento.

La predetta Circolare ha come destinatari i soggetti del Terzo Settore e dalla medesima Circolare nulla si evince in ordine alla possibilità che destinatari dell'obbligo normativo in parola possano essere anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Tuttavia, è opportuno considerare che la disposizione recata dalla Legge n. 124 del 2017, fa esplicito riferimento, tra l'altro, alle Associazioni in genere e, pertanto, si reputa opportuno presumere che anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ancorchè non iscritte nel Registro del Terzo Settore, debbano adempiere agli obblighi in oggetto.

Nella Circolare del Ministero del Lavoro viene esplicitato che costituiscono oggetto di pubblicazione non soltanto i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico ma anche le somme erogate dalle P.A. a titolo di corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce compenso per il servizio effettuato e/o per un bene ceduto.

"L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A.- precisa la Circolare n. 2/2019 – può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile); ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione".

Il criterio di contabilizzazione da seguire è quello di **cassa** con la conseguenza che andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

La Circolare prevede, tra l'altro, che anche i **contributi del cinque per mille** debbano essere oggetto di pubblicazione.

Per quanto attiene al valore al disotto del quale – 10.000 euro – non sussiste obbligo di pubblicità, il Ministero del Lavoro precisa che detto importo deve intendersi cumulativamente, cioè deve essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti, cosicché *“andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00”*.

Sempre con la Circolare n. 2/2019 in argomento, vengono elencate le informazioni da pubblicare che dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

Tali elementi, prevede la Circolare, per i soggetti diversi dalle imprese, devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico; in mancanza del sito internet, la pubblicazione dei dati è possibile anche *sulla pagina Facebook* dell'ente medesimo.

La disciplina è applicabile dal 2019 in relazione ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018 e **la pubblicazione va effettuata entro il prossimo 28 febbraio 2019**.

Resta, infine, da rilevare che dalla lettura della Circolare sembra possa desumersi che l'inosservanza dell'obbligo non comporta sanzioni a carico delle Associazioni.

Infatti, afferma la Circolare n. 2 del 2019, *“il Consiglio di Stato ha condiviso la prospettazione esposta nella richiesta di parere da parte del Ministero dello sviluppo economico, chiarendo che, secondo l'interpretazione letterale e sistemica del terzo periodo del comma 125, la sanzione restitutoria è applicabile esclusivamente alle imprese. L'assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi”*.